



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

20 GIUGNO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 12

OGGETTO: OBBLIGO ANNUALE DI TRASPARENZA PER SOVVENZIONI, SUSSIDI, VANTAGGI, CONTRIBUTI O AIUTI PUBBLICI, IN DENARO O IN NATURA, RICEVUTI DA ENTI NON PROFIT E IMPRESE

SCADENZA

- **30 giugno 2026** per la pubblicazione delle erogazioni pubbliche effettivamente incassate nell'esercizio 2025, se pari o superiori a euro 10.000 complessivi.

SOGGETTI

Associazioni, fondazioni, ex ONLUS, ETS, cooperative sociali e imprese/social enterprises, secondo le rispettive modalità di pubblicazione

PREMESSA

Il prossimo **30 giugno 2026** scade il termine per la pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2025 dai soggetti obbligati, ove l'importo complessivo sia pari o superiore a euro 10.000. **L'adempimento discende dall'art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017, come riformulato dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019.**

La pubblicazione ha finalità di trasparenza e riguarda le risorse pubbliche non aventi carattere generale e prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente. L'obbligo non sostituisce gli eventuali rendiconti specifici dovuti all'ente pubblico erogante, ma si aggiunge a tali adempimenti.

IN SINTESI

- **scadenza:** 30 giugno 2026;
- **periodo di riferimento:** contributi pubblici effettivamente incassati nel 2025;



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

- **soglia:** euro 10.000 complessivi, calcolati per cassa e non per singola erogazione;
- **modalità:** sito internet o analogo portale digitale per associazioni/fondazioni/ex ONLUS; nota integrativa per imprese e società, salvo bilancio abbreviato o assenza di nota integrativa;
- **sanzioni:** 1% degli importi ricevuti, minimo euro 2.000, con obbligo di pubblicazione e possibile restituzione integrale in caso di ulteriore inadempimento.

1. SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo riguarda una platea ampia di soggetti che ricevono erogazioni pubbliche. In particolare, sono interessati:

- associazioni, fondazioni ed enti che hanno rivestito la qualifica di ONLUS nel 2025, ove ricorrano i presupposti della norma;
- enti del Terzo settore iscritti al RUNTS costituiti in forma associativa o fondazionale, in quanto rientranti nelle categorie sopra indicate;
- associazioni di protezione ambientale e associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998;
- soggetti che esercitano attività d'impresa ai sensi dell'art. 2195 c.c., comprese le imprese sociali costituite in forma societaria e, in via generale, le cooperative sociali in forma societaria.

EX ONLUS

Gli enti che nel 2025 rivestivano la qualifica di ONLUS devono verificare l'adempimento per le somme incassate nel 2025. Se l'ente si è iscritto al RUNTS come associazione o fondazione, l'obbligo resta applicabile anche per le annualità successive ove ne ricorrano i presupposti.

2. QUALI EROGAZIONI VANNO CONSIDERATE

La verifica deve essere effettuata sulle somme e sui vantaggi economici effettivamente erogati nel 2025 da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Rientrano nel calcolo	Non rientrano nel calcolo / particolarità
sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi e aiuti pubblici in denaro	corrispettivi commerciali per beni o servizi, compensi retributivi e somme risarcitorie



contributi ricevuti su specifici progetti o a titolo di liberalità	aiuti aventi carattere generale, riconosciuti a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni
vantaggi in natura, come beni mobili o immobili concessi in comodato o uso	somme solo stanziare o deliberate ma non incassate nel 2025
aiuti di Stato e de minimis, salvo l'assolvimento tramite Registro nazionale aiuti di Stato nei casi ammessi	5 per mille, che non concorre alla soglia della Legge n. 124/2017 ma resta soggetto a propri obblighi di rendicontazione e pubblicità

3. SOGLIA DI EURO 10.000 E CRITERIO DI CASSA

L'obbligo di pubblicazione scatta se l'importo complessivo delle erogazioni pubbliche ricevute nel periodo considerato è pari o superiore a euro 10.000. Il limite va calcolato in senso cumulativo: non rileva il valore della singola erogazione, ma il totale incassato dal soggetto beneficiario nel corso del 2025.

Ai fini del conteggio occorre applicare il criterio di cassa: si considerano solo le somme effettivamente introitate nel 2025 e non quelle soltanto assegnate, deliberate o stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate. Per i vantaggi in natura, ad esempio un immobile in comodato, occorre indicare il valore comunicato dall'amministrazione concedente; in mancanza, è prudente fare riferimento a un valore di mercato di beni analoghi.

ESEMPIO

Se nel 2025 l'ente ha ricevuto due contributi pubblici da euro 6.000 ciascuno, anche da soggetti eroganti diversi, il totale di euro 12.000 supera la soglia e l'obbligo di pubblicazione riguarda tutte le erogazioni rilevanti.

4. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

La pubblicazione deve essere schematica e comprensibile. Le indicazioni ministeriali individuano come elementi minimi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata, distinta per ciascun rapporto giuridico sottostante;



- data di incasso;
- causale, con descrizione del motivo dell'erogazione.

5. FAC-SIMILE DI PROSPETTO DA PUBBLICARE

Soggetto ricevente	Soggetto erogante	Importo incassato	Data incasso	Causale
Denominazione ente - C.F. ...	Comune / Regione / Ministero / altro ente	Euro ...	gg/mm/2025	Contributo progetto ... / liberalità / comodato bene ...
Denominazione ente - C.F. ...	...	Euro ...	...	...

6. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Le modalità variano in funzione della natura giuridica del soggetto beneficiario.

Soggetto	Modalità ordinaria	Termine
Associazioni, fondazioni, ex ONLUS ed ETS non societari	Pubblicazione sul sito internet o su analogo portale digitale dell'ente. In mancanza di sito è ammessa la pagina social dell'ente; in ulteriore mancanza, il sito della rete associativa di appartenenza.	30 giugno 2026
Imprese, società e imprese sociali in forma societaria	Indicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.	Termine ordinario di approvazione/ deposito del bilancio
Soggetti in bilancio abbreviato o non tenuti alla nota integrativa	Pubblicazione sul sito internet, con modalità liberamente accessibili al pubblico, o sui portali digitali delle associazioni di categoria.	30 giugno 2026
Cooperative sociali per attività a favore degli stranieri	Oltre all'obbligo generale, pubblicazione trimestrale dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per servizi di integrazione, assistenza e protezione sociale.	Trimestrale





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

CONSERVAZIONE ONLINE

La normativa non stabilisce un termine minimo di permanenza dei dati pubblicati. In via prudenziale, si consiglia di mantenere online anche i prospetti delle annualità precedenti in una sezione dedicata e facilmente accessibile.

7. 5 PER MILLE E AIUTI DI STATO

Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non concorrono alla soglia dei 10.000 euro prevista dalla Legge n. 124/2017, in quanto rientrano tra gli ausili pubblici aventi carattere generale. Restano tuttavia applicabili gli specifici obblighi di rendicontazione e pubblicità previsti dalla disciplina del 5 per mille.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel sistema e la pubblicazione nella sezione trasparenza possono tenere luogo degli obblighi di pubblicazione, a condizione che l'esistenza di tali aiuti sia dichiarata nella nota integrativa o, per i soggetti non tenuti alla nota integrativa, sul sito internet o portale digitale dell'ente o dell'associazione di categoria.

8. SANZIONI IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di euro 2.000, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione.

Se, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si applica la restituzione integrale del beneficio ricevuto. Le sanzioni sono irrogate dall'amministrazione che ha erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

9. INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO

Si consiglia agli enti interessati di procedere tempestivamente alla seguente verifica:

- ricostruire gli incassi 2025 provenienti da pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati;
- distinguere contributi, sovvenzioni e vantaggi rilevanti da corrispettivi, somme risarcitorie, 5 per mille e altri importi esclusi;
- verificare il superamento della soglia complessiva di euro 10.000;
- predisporre il prospetto con i dati minimi richiesti;
- pubblicare il prospetto entro il 30 giugno 2026 nella sezione del sito o portale più facilmente accessibile;
- conservare prova della pubblicazione effettuata, anche mediante stampa in PDF della pagina web e data di messa online.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALLO STUDIO

- elenco degli incassi 2025 da enti pubblici e soggetti equiparati, con estratto contabile o bancario;
- convenzioni, delibere di concessione, determinazioni, lettere di assegnazione o altri atti relativi ai contributi ricevuti;
- eventuale valore dei beni o servizi ricevuti in natura, se comunicato dall'ente concedente;
- indicazione della pagina del sito o del portale digitale su cui pubblicare il prospetto.

10. PRINCIPALI RIFERIMENTI

- Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 35, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 6 del 25 giugno 2021;
- D.P.C.M. 23 luglio 2020 in materia di 5 per mille;
- Cantiere Terzo Settore, approfondimento del 10 giugno 2026 sulla pubblicazione dei contributi pubblici al non profit.

Lo Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e per l'assistenza nella verifica e predisposizione del prospetto da pubblicare.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)